



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI VILLADOSSOLA
 PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 7807 di Prot.

N. 24 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Adozione del progetto preliminare della variante parziale V24 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale vigente con contestuale procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TOSCANI BRUNO - Sindaco	Sì
2. BORCA PIERANGELA - Assessore	Sì
3. CITTADINO STEFANO - Assessore	Sì
4. GERVASONI MASSIMO - Assessore	Sì
5. NINO MICHAEL - Consigliere	Sì
6. NATOLI LEONE - Consigliere	Sì
7. DE ROSA FAUSTA - Consigliere	Sì
8. QUADRI MARISA DOMENICA - Consigliere	Sì
9. RIGANTI CHIARA - Consigliere	Sì
10. BANDINI IVANA - Consigliere	Sì
11. LEPRI ALBERTO - Consigliere	Sì
12. MANDICA SEBASTIANO - Consigliere	Sì
13. MANDICA ROMINA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. NINO MICHAEL assume la presidenza dell'adunanza e riconoscutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

Visti i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus;

Vista la L.R. 56/1977 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3 bis (valutazione ambientale strategica) e all'art. 17 – comma 5 e seguenti nonché la circolare n. 25-2977 del 29/02/2016;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Regionale D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1);

Dato inoltre atto che, in relazione alla vigente normativa in materia di VAS – Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi di cui al D. Lgs. 152/2006, ai contenuti della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, recanti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure, nonché in relazione alle modifiche recentemente apportate alla L.R. 56/1977 con particolare riguardo all'art. 3 bis (valutazione ambientale strategica) e all'art. 17 – comma 5 e seguenti, la presente variante parziale è contestualmente sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale, mediante acquisizione dei pareri degli enti interessati e del parere motivato dell'OTC;

Premesso che il Comune di Villadossola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 7-8840 del 31.03.2003;

Attestato che le modificazioni introdotte in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale o delle sue varianti generali o strutturali sono state recepite nel Piano Regolatore Generale vigente (art. 17, comma 5, lettera a);

Dato atto che:

- con D.C.C. n°27 del 31.7.2003 è stata approvata una prima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V1" ed aveva per oggetto:
 - Piste ciclopedonali
 - Insedimento commerciale (ex mensa SISMA)
 - Parcheggio località Gaggio
- con D.C.C. n°6 del 30.3.2004 è stata approvata una seconda variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V2" ed aveva per oggetto:
 - Sito da bonificare ai sensi del D.L. 5.2.1997 n° 22
 - Piano di Zona Legge 167/1962 decaduto
 - Parcheggio loc. Castello
 - Aree Artigianali
 - Viabilità
- con D.C.C. n°44 del 30.4.2004 è stata approvata una terza variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V3" ed aveva per oggetto:
 - Sistemazione percorsi di pesca sportiva lungo il Torrente Ovesca

- Area comunale adibita a Protezione Civile – A.I.B.
- con D.C.C. n°40 del 15.6.2005 è stata approvata una quarta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V4" ed aveva per oggetto:
 - Modifica N.T.A. destinazione d'uso area "Poscio"
 - Trasferimento di volumetria da RU1 (lotto R-3) a zona C-23 con cambio di destinazione d'uso area Parcheggio e zona C-23
 - Cambio di destinazione d'uso da Area Verde a zona B in via Valdrè
 - Modifica destinazione d'uso silos da zona D1-4 ad Area di Interesse Comune
 - Modifica N.T.A. destinazione d'uso area E1'
 - Modifica N.T.A. modalità di intervento Zona D4
- con D.C.C. n°23 del 12.4.2006 è stata approvata una quinta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V5" ed aveva per oggetto:
 - Modifica N.T.A. zona "E1-1"
 - Cambio di destinazione d'uso da "E1" a "E1-1" a Nord su asse Villadossola-Domodossola
 - Cambio di destinazione d'uso da "area verde" a "zona B" a Nord nei pressi di via Pisacane
- con D.C.C. n°48 del 31.08.2006 è stata approvata una sesta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V6" ed aveva per oggetto:
 - Modifica N.T.A. zona "E1-1"
 - Modifica N.T.A. edifici esistenti costituenti volume
 - Cambio di destinazione d'uso da "NI-20" a "zona B" in via Brigade Partigiane
 - Cambio di destinazione d'uso da "zona B" e area "CA-29" ad area "CD-15" in via Sempione
 - Cambio di destinazione d'uso da strada esistente ad area "CDA-3" in viale Liguria
 - Modifica destinazione d'uso silos da Area di Interesse Comune ad zona "D1-4" nello stabilimento Vinavil
 - Modifica N.T.A. aree "D3-5"
 - Cambio di destinazione d'uso da "C45" a "zona B" in via Rovaccio
 - Cambio di destinazione d'uso da "area verde" a "D3-5" in zona Carbuoro
 - Modifica N.T.A. aree "D2-7"
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "E1" a "area verde" in loc. Lancone
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "CD4" a "area di interesse comune" in loc. ex cinema
- con D.C.C. n°73 del 27.11.2006 è stata approvata una settima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V7" ed aveva per oggetto:
 - Cambio di destinazione d'uso da area di rispetto "E1-1" ad area "CD-14" in località "Laghetto"
 - Inserimento strada accesso alla cava in località Pianasca
 - Stralcio strada di collegamento tra Piazza Valle d'Aosta e Via Cardezza
 - Rettifica viaria di Via Rigoletto e collegamento Villa Sud
 - Modifica N.T.A. aree "CD"
- con D.G.R. n°28-9695 del 30.09.2008 è stata approvata una ottava variante ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V8" ed aveva per oggetto:
 - Cambio di destinazione d'uso da area agricola ad elevata produttività "E1" ad area "AS" Impianti di interesse generale per i trasporti in località Brughera

- con D.C.C. n°35 del 28.05.2007 è stata approvata una nona variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V9" ed aveva per oggetto:
 - Cambio di destinazione d'uso da zona B "tessuti edilizi saturi" a zona di interesse comune per la realizzazione di nuova autorimessa ad uso Club Alpino Italiano
 - Inserimento di nuova strada a servizio della località Mongiardino
 - Modifica delle N.T.A. di integrazione ed aggiornamento al nuovo regolamento edilizio comunale conforme al regolamento tipo regionale
 - Aggiornamento cartografico rispetto all'arretramento della fascia di rispetto cimiteriale in area P.I.P.

- con D.C.C. n°48 del 09.08.2007 è stata approvata una decima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V10" ed aveva per oggetto:
 - Inserimento strada accesso ai fondi limitrofi e alla cava in località Pianasca
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "NA-4" a Parcheggio pubblico in località Noga
 - Cambio di destinazione d'uso da zona per impianti urbani e tessuti edilizi saturi ad area per insediamenti commerciali, direzionali e turistico ricettivi in via Vittoni
 - Rettifica cartografica pista ciclabile

- con D.C.C. n°5 del 12.02.2008 è stata approvata una undicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V11" ed aveva per oggetto:
 - Stralcio strada accesso alla cava in località Pianasca
 - Rettifica viaria di Via Rigoletto e collegamento Villa Sud
 - Modifica N.T.A. RU1 – CD2 – CD3

- con D.C.C. n°57 del 03.11.2009 è stata approvata una dodicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V12" ed aveva per oggetto:
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "ERC-2" a zona "B" in via Ferriere
 - Cambio di destinazione d'uso da area di "interesse comune" a "NI6" e zona "B" e cambio di destinazione d'uso da viabilità in progetto a zona "B" tra via Cardezza e piazza Valle d'Aosta
 - Rettifica cartografica viabilità piste ciclabili
 - Rettifica cartografica viabilità S.S. 33 del Sempione
 - Rettifica cartografica da area "E-1" a strada esistente in via Buera
 - Aggiornamento cartografico con l'inserimento della viabilità esistente nell'area "ex Fomas" e dell'area "P.I.P. – S.A.I.A."
 - Introduzione nelle N.T.A. dell'arco temporale di validità dell'autorizzazione alla coltivazione di cava "Pedemonte"

- con D.C.C. n°60 del 28.10.2010 è stata approvata una tredicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V13" ed aveva per oggetto:
 - Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CDA-3" ed in parte zona "CD-1" a zona "B" in viale Liguria
 - Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CD-1" e zona "Parcheggio in progetto" ad in parte area "NI-24" e in parte "NI-25" nel quartiere Villa Sud
 - Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "NI-4" ad in parte zona "E1-1" ed in parte "Parcheggio in progetto" e contestuale modifica perimetrazione P.E.E.P. nel quartiere Villa Sud
 - Perimetrazione nuovo P.E.E.P. nella nuova area "NI-24" e contestuale modifica N.T.A. art. 3.2.6. punto 4) - Aree di nuovo insediamento "NI"

- Frazionamento area "D3-5" in area "D3-5" e "D3-11" e contestuale modifica perimetrazione P.I.P.
 - Aggiornamento cartografico fascia di rispetto cimiteriale
 - Modifica N.T.A. art. 3.2.2. punto 5) - Tessuti edilizi saturi "B"
- con D.C.C. n°32 del 29.09.2011 è stata approvata una quattordicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V14" ed aveva per oggetto:
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "E1-1" e "B" a "D2-1" e da zona "E1-1" a "B" nel sito di bonifica "ex Ruga"
 - Modifica N.T.A. artt. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. e 3.2.6.
 - Trasferimento di volumetria da CA-7 a zona C-50
- con D.C.C. n°2 del 30.01.2012 è stata approvata una quindicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V15" ed aveva per oggetto:
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "B" a parcheggio pubblico in progetto in località Piaggio
- con D.C.C. n°6 del 08.03.2012 è stata approvata una sedicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V16" ed aveva per oggetto:
 - Modifica N.T.A. artt. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. e 3.2.6.
 - Modifica N.T.A. artt. 3.4.1.
 - Modifica N.T.A. artt. 3.5.6.
- con D.C.C. n°7 del 08.03.2012 è stata adottata una diciassettesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V17" ed aveva per oggetto:
 - Cambio di destinazione d'uso da area verde a D3-10 e da area E1 a area verde.
- con D.C.C. n°2 del 7.04.2015 è stata approvata una variante strutturale ai sensi della L.R. 1/2007 e dal Regolamento Regionale recante "Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'art. 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito nell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n.1" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n.2/R, finalizzato all'adeguamento al R.I.R.; tale variante è stata denominata "V18".
- con D.C.C. n°7 del 11.02.2013 è stata approvata una diciannovesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V19":
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "E1-1" a "B" in via Toce
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "D4" a "B" nell'area denominata ex-Fomas
 - Modifica N.T.A. art. 3.3.1. punto 5 bis) – Aree con impianti industriali esistenti che si confermano "D1" nell'area denominata Poscio
- con D.C.C. n°34 del 04.07.2013 è stata approvata una ventesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V20":
 - Stralcio di parte della perimetrazione area PEEP
- con D.C.C. n°74 del 28.11.2013 è stata approvata una ventunesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è

stata denominata "V21":

- Specificazione normativa all'art. 3.3.3. delle N.T.A.

- con D.C.C. n°36 del 27.07.2016 è stata approvata una ventiduesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V22":
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "parcheggio in progetto" in zona "C-9"
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-63"
 - Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "D1-7" in zona "B"
 - Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "C-47" in zona "B"
 - Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CA-6" in zona "B"
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-66"
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-64"
 - Cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-65"
 - Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "NI4", in parte zona "parcheggio pubblico in progetto" ed in parte zona "strada in progetto" a zona "E1-1" nel quartiere Villa Sud con eliminazione della modalità di intervento tramite P.E.E.P.
 - Stralcio strada di variante agli abitati di Villadossola (vecchia) e Noga della S.P. n° 67
 - Stralcio di parte della perimetrazione area nuovo P.E.E.P. nella zona "NI24" nel quartiere Villa Sud.
 - Specificazione normativa all'art. 3.3.3. delle N.T.A.
 - Modifica normativa all'art. 3.2.3. delle N.T.A.
- nel 2016 (Atto di indirizzo – D.G.C. n. del 13.6.2016) è stata avviata la procedura per la redazione di una variante strutturale siglata "V23" (iter attualmente sospeso in fase di esame della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare da parte dei competenti organi comunali;

Dato atto che:

- il Comune di Villadossola è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 90 del 19.12.2007;
- con deliberazione di C.C. n. 48 del 03.08.2009 è stata approvata una prima variante al suddetto Piano, ai sensi della L.R. 52/2000 e s.m.i.;
- non è presente un Piano Urbano del Traffico (P.U.T.);
- il nuovo Regolamento Edilizio comunale è stato approvato con DCC n. 25 del 25.06.2018 (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 16.08.2018), adeguando ed integrando il RET regionale di cui alla DCR n. 247-45856 del 28.11.2017, con disposizioni ritenute attinenti alla propria specificità e realtà territoriale;

Premesso che l'Comune di Villadossola non ha ancora provveduto alla perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) della L.R. 56/77 s.m.i., ma che tale fatto non costituisce impedimento alla presente procedura;

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Villadossola, con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 10.09.2018, ha formulato un atto di indirizzo per l'effettuazione di un'indagine conoscitiva sul territorio al fine di valutare l'opportunità di avviare l'iter per la predisposizione di una variante al P.R.G.C.;

Premesso che ai fini dell'avvio di tale indagine conoscitiva è stato quindi predisposto un modello di "dichiarazioni di intenti" invitando i cittadini a manifestare eventuali nuove esigenze e proposte in ordine al Piano Regolatore per l'avvio della procedura per la formazione di una Variante Parziale da apportare allo stesso ai sensi dell'art. 17, del 5° comma, della L.R. 56/77 s.m.i.;

Richiamate le seguenti determinazioni di conferimento di incarichi professionali:

- n° 71 del 17/04/2019 con cui è stato affidato al dott. agr. Ruschetti Monica di Omegna (VB) incarico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 17, del 5° comma, della L.R. 56/77 s.m.i.;
- n° 72 del 17/04/2019 con cui è stato affidato allo Studio GEASIT del dott. geol. Casucci Sabrina di Stresa (VB) incarico di Organo Tecnico Comunale (O.T.C.) e redazione del relativo parere motivato nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS;
- n° 140 del 14/06/2019 con cui è stato affidato al dott. geol. Marangon di Domodossola (VB) incarico di redazione della parte geologica/acustica della variante parziale ai sensi dell'art. 17, del 5° comma, della L.R. 56/77 s.m.i.;
- n° 94 del 08/05/2019 con cui è stato affidato agli architetti Bovio Luigi e Gibroni Milena di Domodossola (VB) incarico di redazione della variante parziale ai sensi dell'art. 17, del 5° comma, della L.R. 56/77 s.m.i.;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 43 del 16/03/2020 con la quale venivano individuati nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L.R. 56/77:

- quale autorità competente, coincidente con l'Amministrazione comunale, il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda.
- quale autorità procedente il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Villadossola geom. Barbetta Giordano.
- quale Organo Tecnico Comunale costituito presso lo studio GEASIT del dott. geol. Casucci Sabrina di Stresa (VB) per le considerazioni sul documento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e per il definitivo parere di assoggettabilità o esclusione dalla Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L.R. 56/77.

Premesso che l'A.C. di Villadossola ha quindi proceduto a vagliare le istanze e proposte raccolte nella fase di consultazione del territorio, accogliendo quelle ritenute rientranti nei criteri richiesti per una variante parziale e, soprattutto, coerenti con l'obiettivo di sviluppo socio-economico compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;

Premesso che attraverso tale fase di consultazione e di successivo esame delle proposte, l'A.C. di Villadossola, con il contributo della Commissione urbanistica, dopo avere anche verificato in via preliminare le condizioni di idoneità geomorfologica delle aree oggetto delle proposte, si è espressa per l'accoglimento di una parte di tali richieste, considerando che la variante necessaria comporta modifiche puntuali allo strumento urbanistico di lieve entità che non possono generare particolari ricadute sulla struttura del Piano vigente, sull'assetto del territorio e sulla sua qualità ambientale e paesaggistica;

Premesso che la presente variante viene denominata V24;

Dato atto che ai sensi dell'allegato 1 alla DGR la fase procedurale preordinata alla successiva approvazione della presente variante, ovvero alla sua riadozione comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, sarà la seguente:

- Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva della documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS (D.C.C.);
- Il Comune pubblica la variante parziale per 30 giorni per le osservazioni precisando che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sarà possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse;
- Il Comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 giorni dalla data del ricevimento;
- Il comune (contestualmente) trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia che entro 45 giorni formula il parere anche ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;

- La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione, si utilizzano gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12 comma 5 del D. L.gs. n. 152/2006);

Visti i commi 5°, 6° e 7° dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono la natura e la procedura da seguire per l'adozione e l'approvazione di tali varianti;

Visto il progetto di variante parziale "V24" con contestuale verifica di assoggettabilità a V.A.S., predisposti dagli architetti Bovio Luigi e Gibroni Milena di Domodossola (VB), dal dott. geol. Marangon Paolo di Domodossola (VB) e dal dott. agr. Ruschetti Monica di Omegna (VB) composto dai seguenti elaborati:

- A-V24 – Relazione illustrativa;
- B-V24 – Modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione;
- C-V24 – Raffronto P.R.G. vigente/V24;
- OO.UU.-V24 Villa Ovest – OO.UU. Primarie esistenti – 1:2000;
- OO.UU.-V24 Villa Est/Nord – OO.UU. Primarie esistenti – 1:2000;
- OO.UU.-V24 Villa Sud – OO.UU. Primarie esistenti – 1:2000;
- P2D.V24 – Villa Nord – Zonizzazione – 1:2000;
- P2D.V24 – Villa Est – Zonizzazione – 1:2000;
- P2D.V24 – Villa Sud – Zonizzazione – 1:2000;
- P2D.V24 – Villa Ovest – Zonizzazione – 1:2000;
- Relazione Geologico-Tecnica;
- Verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il piano di Zonizzazione Acustica;
- Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;

Esaminata la documentazione costituente la Variante parziale n. 5 al vigente P.R.G.C. nonché la relativa documentazione di VAS;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo, così come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3, e dalla Legge Regionale 12 agosto 2013, n. 17;

Rilevato che le modifiche di carattere normativo e cartografico introdotte con la presente variante sono quelle puntualmente descritte nell'elaborato A-V24 Relazione illustrativa – Capitolo 3. - Descrizione della variante articolato in:

- 3.1. – Modifiche di destinazione d'uso
 - o 3.1.1. – Aree residenziali
 - o 3.1.2. – D – Aree per attività economiche
 - o 3.1.3. – UP – Usi pubblici
- 3.2. – Normativa di attuazione

Dato atto che la variante in oggetto riveste interesse pubblico e che è stata predisposta previa realizzazione di un'indagine conoscitiva attraverso "dichiarazioni di intenti" invitando i cittadini a manifestare eventuali nuove esigenze e proposte nell'interesse pubblico in ordine al Piano Regolatore per l'avvio della procedura per la formazione di una Variante Parziale. Successivamente l'Amministrazione comunale ha quindi proceduto a vagliare le istanze e proposte raccolte nella fase di consultazione del territorio, accogliendo quelle ritenute rientranti nei criteri richiesti per una variante parziale e, soprattutto, coerenti con l'obiettivo di sviluppo socioeconomico compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Attraverso tale fase di consultazione e di successivo esame delle proposte, l'Amministrazione comunale, con il contributo

della Commissione urbanistica, dopo avere anche verificato in via preliminare le condizioni di idoneità geomorfologica delle aree oggetto delle proposte, si è espressa per l'accoglimento di una parte di tali richieste, considerando che la variante necessaria comporta modifiche puntuali allo strumento urbanistico di lieve entità che non possono generare particolari ricadute sulla struttura del Piano vigente, sull'assetto del territorio e sulla sua qualità ambientale e paesaggistica e quindi in sintesi, la Variante contempla:

- alcuni stralci di aree di completamento/nuovo insediamento residenziale;
- la nuova previsione di aree di completamento/nuovo insediamento residenziale, contigue o interne a centri e nuclei abitati, dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, ritenute altresì compatibili o complementari rispetto alle destinazioni d'uso degli ambiti in cui vengono inserite;
- lo stralcio di aree a standards e la contestuale individuazione di nuova area a standard (parcheggio) in altra localizzazione, nel rispetto dei parametri fissati dal 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- il riordino di usi artigianali e commerciali attraverso specifiche modifiche normative riferite a singole aree individuate puntualmente in cartografia.

Anche indipendentemente dalla suddetta indagine conoscitiva, la variante si occupa altresì di adeguare la zonizzazione del Piano riconducendo alla destinazione di "tessuto edilizio saturo – B" (art. 3.2.2 N.T.A.) aree di completamento e nuovo impianto residenziale previste dal vigente strumento urbanistico ed ora attuate site negli ambiti ove si è intervenuto con la variante stessa.

Visto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 7°, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni) con contestuale verifica di assoggettabilità a V.A.S.:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 – comma 7 – primo periodo si riporta di seguito un prospetto numerico, desunto dalla relazione illustrativa – dati quantitativi di variante, dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga:

**CALCOLO
MODIFICHE
CAPACITA'
INSEDIATIVA**

DESTINAZIONE VIGENTE	DESTINAZIONE PROPOSTA	Superficie mq	DECREMEN-TO Mc.	INCREMENTO
NI1	B-E1	2300	1380	-
NI7	E1	8000	4800	-
C61	E1	600	600	-
C20	B	2600	1000	-
C49	B	1150	600	-
C14	B	1900	600	-
E1-1	C67	3700	-	1800 (*)
E1-1	C68	1852	-	1670
E1-1	C69	430	-	430
B	C70	360	-	360
B	C71	895	-	671
D3-3	C72	1642	-	1480
EI-1	C73	1380	-	1242
B	C74	810	-	810
NI10-B	C75	591	-	591
CA20-B	C76	2595	-	465 (**)
B	C77	970	-	970
E1-B	C78	2200	-	1800 (*)
E1	C79	2840	-	1800 (*)
B	C80	1457	-	1311
B	C81	530	-	530
E1	NI22	762	-	458
CD	NI28	563	-	338
B	CA34	820	-	430 (**)
E1-B	CA35	1550	-	490 (**)
E1-1	CA36	1420	-	467 (**)
B	B4		-	1500
			8980	19613

(*)
massima
volumetria
edificabile

(**)
massimo
incremento
volumetrico in
ampliamento

CALCOLO CIRT A DISPOSIZIONE	Mc.
DECREMENTI V24	8980
RESIDUO VARIANTI PRECEDENTI	11597
TOTALE VOLUMI A DISPOSIZIONE	20577

CALCOLO CIRT RESIDUA	Mc.
TOTALE VOLUMI A DISPOSIZIONE	20577
A DEDURRE VOLUMI IN INCREMENTO V24	19613
CIRT RESIDUA	964

Dato quindi atto che la capacità residenziale teorica del Piano (Cirt) resta invariata in quanto l'A.C. di Villadossola intende mantenere la capacità residua, pari a mc. 964, da allocare in zone idonee in caso di futuri eventuali fabbisogni;

Dato atto che, come precisato nei documenti tecnici, la variante parziale nel seguente prospetto numerico rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni:

LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)	PARAMETRI (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)	Verifica Variante V24
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. c)	limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante	0,159 mq/ab
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. d)	limite incremento fino a 0,5 mq./abitante	Nessun incremento

<p>Capacità insediativa residenziale</p> <p>art. 17, comma 5, lett. e)</p>	<p>limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti</p>	<p>Nessun incremento</p>
<p>Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive</p> <p>art. 17, comma 5, lett. f)</p>	<p>limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)</p>	<p>Nessun incremento (<i>decremento - 0,02%</i>)</p>

Dato inoltre atto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni), con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, non contrasta ed è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Dato oltre a ciò atto che, ai sensi del D.M. 09.05.2001 e della D.G.R. 17-377 del 26.07.2010, la succitata variante parziale per tipologia non incide palesemente con il R.I.R.;

Udita la relazione dell'Assessore Gervasoni;

Uditi gli interventi di Consiglieri ed Assessori, riportati nel "Verbale della seduta", allegato all'originale del presente atto;

Udita infine la dichiarazione di voto del Gruppo Consiliare "ViviAmo Villa";

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Lepri e Bandini) e n. 2 astenuti (Mandica S. e Mandica R.), su n. 13 votanti

D E L I B E R A

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di adottare, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., come da ultimo modificata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, la Variante Parziale V24 al vigente P.R.G.C. (con contestuale verifica di assoggettabilità a V.A.S.), costituita dai sotto elencati elaborati tecnici (agli atti) a firma dei professionisti incaricati architetti Bovio Luigi e Gibroni Milena di Domodossola (VB), dal dott. geol. Marangon Paolo di Domodossola (VB) e dal dott. agr. Ruschetti Monica di Omegna (VB), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- A-V24 – Relazione illustrativa;
- B-V24 – Modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione;
- C-V24 – Raffronto P.R.G. vigente/V24;
- OO.UU.-V24 Villa Ovest – OO.UU. Primarie esistenti – 1:2000;
- OO.UU.-V24 Villa Est/Nord – OO.UU. Primarie esistenti – 1:2000;
- OO.UU.-V24 Villa Sud – OO.UU. Primarie esistenti – 1:2000;
- P2D.V24 – Villa Nord – Zonizzazione – 1:2000;
- P2D.V24 – Villa Est – Zonizzazione – 1:2000;
- P2D.V24 – Villa Sud – Zonizzazione – 1:2000;
- P2D.V24 – Villa Ovest – Zonizzazione – 1:2000;
- Relazione Geologico-Tecnica;
- Verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il piano di Zonizzazione Acustica;
- Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;

Di attivare, contestualmente all'adozione della presente variante, le procedure di VAS dando atto che in relazione alla vigente normativa in materia di VAS – Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi di cui al D. Lgs. 152/2006, ai contenuti della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, recanti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure, nonché in relazione alle modifiche recentemente apportate alla L.R. 56/1977 con particolare riguardo all'art. 3 bis (valutazione ambientale strategica) e all'art. 17 – comma 5 e seguenti, la presente variante parziale è contestualmente sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale, mediante acquisizione dei pareri degli enti interessati e del parere motivato dell'OTC;

Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 17 – comma 5 la presente variante parziale n. 4 contiene modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Dato atto che, come precisato in premessa e nei documenti tecnici, la variante parziale nel seguente prospetto numerico rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni:

LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)	PARAMETRI (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)	Verifica Variante V24
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. c)	limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante	0,159 mq/ab
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. d)	limite incremento fino a 0,5 mq./abitante	Nessun incremento
Capacità insediativa residenziale art. 17, comma 5, lett. e)	limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti	Nessun incremento
Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive	limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)	Nessun incremento <i>(decremento)</i>

art. 17, comma 5, lett. f)		- 0,02%)
----------------------------	--	----------

Dato quindi atto che, come precisato in premessa e nei documenti tecnici, la capacità residenziale teorica del Piano (Cirt) resta invariata in quanto l'A.C. di Villadossola intende mantenere la capacità residua, pari a mc. 964, da allocare in zone idonee in caso di futuri eventuali fabbisogni;

Di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, la variante parziale riveste carattere di interesse pubblico;

Di dare inoltre atto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni), con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, non contrasta ed è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Di dare infine atto che la variante parziale seguirà le procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione previste dal comma 7° dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto la presente delibera sia pubblicata sul sito informatico del Comune di Villadossola ed all'albo pretorio del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi precisando che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sarà possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante.

Di stabilire che la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, dovranno essere trasmessi a cura dell'autorità competente in materia di VAS, per il tramite del proprio organo tecnico, ai soggetti con competenza ambientale, individuati ai sensi della citata D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, ai fini dell'espressione del parere di competenza entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento.

Di trasmettere la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, alla Provincia del V.C.O., ai fini dell'espressione del pronunciamento di cui al comma 7, art. 17 della L. R. n. 56/1977 e s.m.i. nonché ai fini della verifica di VAS.

Di demandare all'autorità competente in materia di VAS la fase di verifica di assoggettabilità, per il tramite del proprio organo tecnico, a cui spettano le attività tecnico istruttorie finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza della stessa e per la formulazione del rapporto istruttorio, che si concluderà con l'emissione del provvedimento di verifica.

Di provvedere, per il tramite del Servizio Gestione del Territorio, a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente provvedimento.

Di dare atto che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Lepri e Bandini) e n. 2 astenuti (Mandica S. e Mandica R.), su n. 13 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
F.to : Nino Michael

IL SEGRETARIO
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.
F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 04/09/2020 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, li 04/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-lug-2020

↑ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

↑ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda